



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune C 2018 – 2022

Chiese e altre comunità religiose

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 15 settembre 2017. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 184 del 22 settembre 2017.

Società di gestione esecutiva

SUISA

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono 091 950 08 28, Fax 091 950 08 29
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon 044 485 66 66, Fax 044 482 43 33
11bis, av. du Grammont, 1007 Lausanne, Téléphone 021 614 32 32, Téléfax 021 614 32 42

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera di clienti

- 1 La presente tariffa si rivolge alle chiese ed altre comunità religiose (denominate qui di seguito "chiese"). Le chiese nel senso di questa tariffa sono
- le parrocchie ed altre comunità che celebrano servizi religiosi (denominate qui di seguito "parrocchie")
 - i cori parrocchiali, le orchestre parrocchiali e tutti gli altri gruppi musicali delle parrocchie (denominati qui di seguito globalmente "cori parrocchiali")
 - le società che dipendono da autorità ecclesiastiche come i Giovani parrocchiali, Blauring, Jungwacht, le Unioni cristiane di giovani, ecc. (denominate qui di seguito "associazioni parrocchiali").

B. Utilizzazione di musica

- 2 Questa tariffa concerne
- i diritti d'autori per le esecuzioni pubbliche di musica nell'ambito delle chiese
 - richieste d'indennità degli artisti interpreti e dei produttori di supporti sonori e audiovisivi per l'esecuzione pubblica di supporti sonori e audiovisivi in commercio da parte di chiese.
- 3 Non rientrano in questa tariffa:
- i concerti, le produzioni musicali analoghe, show, balletti e rappresentazioni di teatro con ingresso, quando cori parrocchiali o associazioni parrocchiali non cantano o suonano esclusivamente loro stessi (TC K)
 - la ricezione pubblica di emissioni di radio e di televisione (TC 3a e TC 3c)
 - le proiezioni di supporti audiovisivi con ingresso (TC E)
 - le esecuzioni di musica in esercizi pubblici che appartengono alle chiese (TC H)
 - le esecuzioni mediante juke-box (TC Ma)
 - le esecuzioni di musica e di supporti sonori e audiovisivi nell'ambito dell'insegnamento catechistico durante le ore scolastiche (TC 7)

C. Indennità

I Contratti collettivi per associazioni religiose svizzere, intercantonali o cantonali, federazioni od altri gruppi religiosi

- 4 L'indennità per i:
- diritti d'autore ammonta a CHF 0.1068 per anima e per anno civile.
- diritti affini ammonta a CHF 0.00534 per anima e per anno civile.
- 5 Per il numero delle anime, ci si basa sui risultati del censimento, e se quest'ultimo non contiene i dati necessari, sulle indicazioni del servizio delle imposte o sulla statistica delle anime.

II Parrocchie che acquistano l'autorizzazione d'esecuzione per se stesse, i loro cori parrocchiali e le loro associazioni parrocchiali in base ad un contratto pluriennale

6 L'indennità annuale ammonta a

Importanza della parrocchia		diritti d'autore		diritti affini	
fino a	500 anime	CHF	74.76	CHF	3.74
501 -	1000 anime	CHF	130.83	CHF	6.57
1001 -	2000 anime	CHF	261.66	CHF	13.08
2001 -	5000 anime	CHF	598.08	CHF	29.90
5001 -	10000 anime	CHF	1311.50	CHF	65.42
per ogni 5000 anime (o frazioni supplementari)		CHF	598.08	CHF	29.90

III Parrocchie che non concludono un contratto pluriennale con la SUISA

7 Per la musica eseguita durante i servizi religiosi vale l'indennità sotto cifra 6.

8 Per la musica eseguita all'infuori dei servizi religiosi e per quella eseguita dai cori parrocchiali e dalle associazioni parrocchiali di queste parrocchie sono vevoli le altre tariffe della SUISA applicabili ogni volta.

Adattamento al rincaro

9 Tutte le indennità citate nella presente tariffa vengono adattate al rincaro per il 1° gennaio di ogni anno, a condizione che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato del 5% almeno rispetto al 1° gennaio 2018 e entro il termine fissato per il controllo. Costituisce la base di calcolo lo stato dell'indice nazionale al 1° gennaio 2018. Termine fissato per l'adattamento al rincaro per l'anno successivo è sempre il 30 settembre dell'anno in corso.

Supplemento in caso di violazione

10 Tutte le indennità citate nella presente tariffa raddoppiano se

- viene utilizzata musica senza l'autorizzazione della SUISA
- una parrocchia cerca di procurarsi un vantaggio illecito fornendo indicazioni o conteggi inesatti o incompleti.

11 Rimane riservata una richiesta d'indennizzo eccedente.

Imposte

- 12 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (situazione al 2017: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2,5 %).

D. Conteggio

- 13 Le chiese forniscono alla SUIISA tutte le indicazioni necessarie al calcolo dell'indennità e ciò entro la fine ottobre di ogni anno per l'anno in corso, a patto che i contratti non contengano altre disposizioni.
- 14 Qualora una chiesa non inoltrasse alla SUIISA entro il termine stabilito e neanche dopo sollecito per iscritto le indicazioni necessarie, la SUIISA può procedere ad una stima di queste e approntare una fattura in base ai risultati. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dalla chiesa, se quest'ultima non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

E. Pagamento

- 15 Le indennità scadono il 30 novembre di ogni anno per l'anno in corso, a patto che i contratti non contengano altre disposizioni.
- 16 Tutte le altre indennità vanno pagate entro 30 giorni a decorrere dalla data della manifestazione o da quella di fattura.
- 17 La SUIISA può richiedere degli acconti e/o garanzie.

F. Elenchi della musica utilizzata

- 18 Salvo disposizioni contrarie nei contratti le chiese forniscono alla SUIISA gli elenchi della musica eseguita. Badano altresì che i loro cori parrocchiali ed i loro organisti compilino gli elenchi della musica utilizzata.
- 19 Gli elenchi della musica utilizzata l'anno precedente devono pervenire alla SUIISA entro il 15 gennaio di ogni anno.
- 20 Inoltre, le chiese mandano regolarmente alla SUIISA un esemplare dei programmi dei loro concerti e delle loro manifestazioni a carattere di concerto.
- 21 Qualora gli elenchi non venissero inoltrati alla SUIISA entro il termine stabilito e neanche dopo sollecito per iscritto, la SUIISA può richiedere un'indennità supplementare pari a CHF 45.- per manifestazione o a CHF 150.- per anno, raddoppiate in caso di recidiva.

G. Durata di validità

22 Questa tariffa è valevole dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Essa può essere riveduta prima della scadenza in caso di mutamento sostanziale delle circostanze.

23 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno fino al più tardi al 31 dicembre 2027, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

24 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione d'approvazione della Commissione arbitrale concernente la nuova tariffa.